



CITTA' DI CRESCENTINO
PROVINCIA DI VERCELLI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Il servizio di polizia urbana posto alle dipendenze del *Sindaco*, coadiuvato dal personale interno degli uffici relativi viene disimpegnato dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (art. 221 c.p.p.).

Art. 2

Nei casi di flagrante reato, gli agenti di polizia urbana osserveranno le norme del codice di procedura penale (art. 222-224)

Art. 3

Gli agenti di polizia urbana hanno l'obbligo di sequestrare, quando è ammesso, gli oggetti inerenti all'accertata contravvenzione, gli strumenti che servono a commetterla e tutto quanto possa costituire prova di reato; gli oggetti sequestrati devono essere immediatamente trasportati agli uffici di polizia municipale che provvederanno a rimetterli all'autorità competente (art. 227-334-345 c.p.p.).

Art. 4

Sono agenti sussidiari della polizia urbana i cantonieri, i vigili del fuoco e tutte le persone in genere autorizzate secondo legge e debitamente comandate.

Nei casi e nelle materie attinenti alla polizia urbana, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono dalle leggi conferite.

Art. 5

Le presenti norme regolamentari abrogano le precedenti.

Art. 6

Il presente regolamento sarà estensibile a chiunque ne faccia richiesta agli uffici comunali.

TITOLO II

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INCOLUMITÀ QUIETE E SICUREZZA PUBBLICA

Art. 7

E' fatto divieto di arrecare comunque disturbo alla pubblica quiete, particolarmente nelle ore notturne (dalle ore 23 alle ore 6), durante le quali è anche vietato l'uso, nelle pubbliche vie, di strumenti musicali. Nelle private abitazioni l'uso di strumenti musicali ed a parecchi radiofonici dovrà essere regolato in modo da non arrecare disturbo ai vicini.

Art. 8

E' vietato compiere atti che possano comunque offendere la decenza e la sicurezza personale dei cittadini. Sono al pari vietati gli schiamazzi, il lancio di materie esplosive e tutto quanto possa provocare spavento ed arrecare molestie ai passanti.

Art. 9

E' vietato tenere animali che, specialmente di notte, rechino disturbo al vicino.

Art. 10

E' vietato di trasportare nelle pubbliche vie o piazze, senza adeguati accorgimenti, oggetti o arnesi che per la loro natura possono arrecare danno ai passanti (travi, ferri acuminati, lastre di vetro, ecc).

Art. 11

Nei luoghi pubblici (strade, piazze, giardini, ecc.) sono proibiti i giochi pericolosi o molesti per i passanti e, in genere, ogni manifestazione offensiva del pubblico decoro.

Art. 12

E' vietato di esercitare sulle pubbliche strade o piazze mestieri che rechino molestie o compromettano la pubblica incolumità.

Art.13

E' vietato esporre sui davanzali delle finestre, su poggi o sporgenze, oggetti non convenientemente assicurati per impedire la caduta sulle pubbliche strade o piazze. E' altresì vietato di provocare stillicidi sul luogo pubblico o lungo le facciate dei fabbricati.

Art.14

I frontisti delle pubbliche strade o piazze sono tenuti ad effettuare lo sgombero della neve nell'area immediatamente prospiciente ai rispettivi locali di abitazione, negozi ed uffici, in modo da assicurare la libera circolazione pedonale, entro 12 ore dalla caduta della neve stessa.

Art. 15

I proprietari di case dovranno curare anche, in caso di nevicate, i tetti siano tempestivamente sgomberati dalla neve. Agli stessi è altresì fatto obbligo di provvedere per la rimozione della neve e dei ghiaccioli delle grondaie, poggi, ringhiere, ecc, usando le precauzioni necessarie per prevenire pericoli nei riguardi dei passanti, e di sgomberare il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio.

Art. 16

E' fatto obbligo ai proprietari o locatari di assicurarsi della perfetta efficienza degli infissi esterni dei fabbricati rispettivi e di mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni, i terrazzi, le balconate e simili, affinché sia scongiurato ogni pericolo di caduta sul pubblico suolo. Sono fatte salve le speciali prescrizioni contenute nel regolamento edilizio.

Art. 17

I proprietari di casa sono obbligati ad assicurare il normale deflusso delle acque pluviali attraverso gli appositi canali ed a curare che tale deflusso avvenga senza danno ed incomodo dei passanti. In caso di inadempienza dell'obbligo e previa intimazione della Autorità comunale, le riparazioni saranno eseguite d'ufficio, riservati i provvedimenti circa l'applicazione della penalità.

Art. 18

Tutte le case debbono avere le porte capaci di essere solidamente chiuse. Gli accessi alle case sulla pubblica via dovranno rimanere chiusi nelle ore di notte; tuttavia un solo accesso potrà rimanere aperto fino a tarda ora purché l'andito relativo sia costantemente illuminato. Durante la notte le scale devono essere interamente e convenientemente illuminate.

Art.19

I luoghi di pubblico transito interrotti ed ingombri per lavori ed altro devono essere circondati da ripari idonei e segnalati durante le ore notturne con sufficienti fanali.

Art.20

E' vietato di lasciare incustoditi in luogo pubblico gli animali da tiro o da soma, o di affidarne la guida o la custodia a persone non idonee. E' altresì proibito lasciare comunque vagare per le vie, piazze, strade o altri siti pubblici: oche, anitre, galline ed altri volatili ed animali caprini, bovini e suini.

Art. 21

Gli animali da tiro o da soma dovranno sempre essere accompagnati e custoditi, in luogo pubblico, con particolare cura e con l'adozione delle cautele ritenute più idonee. Equivale ad abbandono il legare gli animali ad inferiate o ad altro sulla pubblica via senza che vi sia alcuna persona idonea che li custodisca.

Art. 22

E' proibito ferrare o tosare cavalli, buoi, muli, asini nelle strade o piazze pubbliche.

Art. 23

Le bovine, le pecore, le capre ed i maiali, all'andata e al ritorno dal pascolo si devono far passare per la via più breve e, in quanto sia possibile per la via di circonvallazione o almeno per le vie laterali dell'abitato.

Art.24

E' proibito lasciare liberamente vagare nei pubblici luoghi i cani senza che siano costantemente muniti di museruola e di collare riportante il nome del proprietario sull'apposita piastrina metallica.

Art. 25

I cani sprovvisti di museruola devono essere sempre tenuti al guinzaglio.

Art. 26

I cani appartenenti a razza di indole pericolosa o feroce oltre che muniti di museruola, devono essere tenuti al guinzaglio

Art.27

Possono essere tenuti senza museruola;

- a) i cani da guardia entro i confini del luogo da sorvegliare;
- b) i cani da caccia ed i cani da pastore quando vengano rispettivamente utilizzati per la caccia e per la guardia delle greggi;
- c) i cani sui veicoli, purché siano legati.

Art. 28

I cani non provvisti di museruola vaganti nel territorio comunale saranno accalappiati. I cani accalappiati potranno essere restituiti agli interessati che ne faranno richiesta nel termine di giorni 5 e previo pagamento delle spese di mantenimento, salvo le pene pecuniarie inerenti all'infrazione commessa.

Art. 29

I proprietari di cani da guardia devono curare che gli stessi non arrechino danno ai passanti, ne disturbino la quiete pubblica durante le ore notturne.

Art. 30

I detentori di cani riconosciuti affetti di rabbia o sospetti devono farne immediata denuncia all'autorità comunale.

Art.31

E' proibito bagnarsi e addestrarsi al nuoto nelle acque che trovi nel territorio del Comune fuori dai luoghi, dalle stagioni, e dalle ore che saranno fissate dall'autorità municipale nell'interesse dell'incolumità pubblica e del buon costume.

Art. 32

Salvo quanto è disposto dagli art. 63 e seguenti del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e dalle disposizioni del relativo regolamento, nell'abitato non è consentito tenere petrolio, benzina ed altri liquidi infiammabili ad essi assimilati, se non nei quantitativi e alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 33

Chi gestisce magazzini di merce in genere e intenda tenervi anche quantitativi di liquido infiammabile e di combustibile, deve destinare a questo scopo locali distinti e separati.

Art.34

Le rivendite nell'ambito di liquidi infiammabili e commestibili possono anche costituirsi in locali contigui o sottostanti a fabbricati di abitazione e ad uso di magazzino di sostanze non pericolose (sotterranei o semi sotterranei esclusi) alle condizioni seguenti:

- a) possibilmente non dovranno avere comunicazioni con scale di abitazione;
- b) in caso diverso, la comunicazione con scale dev'essere prontamente chiusa mediante porte resistenti.

Art. 35

Nei locali di rivendita e negli annessi locali da deposito delle sostanze infiammabili e dovunque (anche all'aperto) si eseguano travasi di tali liquidi, devono osservarsi scrupolosamente le prescrizioni di non fumare e di non accendere fiamme libere. I locali debbono inoltre essere aerati e ventilati perché non ristagnino vapori infiammabili.

Art.36

Per prevenire i pericoli dell'incendio dovranno inoltre osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) i proprietari ed inquilini devono fare ripulire almeno una volta all'anno i camini delle case, a scampo di esecuzione d'ufficio;
- b) è proibito di adoperare nei luoghi in cui esistono materie facilmente infiammabili lumi non perfettamente idonei;
- c) le materie di facile combustione devono essere ammassate in posti sicuri;
- d) è vietato lanciare razzi, bruciare fuochi artificiali ed accendere fuochi nelle pubbliche vie o piazze senza il permesso delle competenti autorità o del Sindaco.

Art.37

In caso di incendio ogni cittadino ha l'obbligo di avvertire l'autorità comunale o vigili del fuoco o il comando dei carabinieri.

Art. 38

A richiesta dell'autorità tutti i cittadini sono tenuti ad adoperarsi per la estinzione degli incendi ed a mettere a disposizione gli utensili e in genere tutto quanto possa occorrere per l'opera di spegnimento.

Art. 39

Gli agenti adatti all'opera di spegnimento possono accedere, correndo, nelle private abitazioni con gli arnesi necessari, senza che il proprietario o gli inquilini possano impedirlo.

Art. 40

Nessuna merce, tela, panno ed altra cosa qualsiasi potrà appendersi alle volte, ai soffitti ed ai solai dei portici, o comunque attraverso ai portici, se non in modo che la estremità inferiore resti alta almeno 2m. e cm.20 dal sottostante suolo. E' assolutamente vietato appendervi o stendervi cose bagnate ed umide.

Art.41

E' proibito cuocere ed arrostitire le castagne sotto i portici; ciò è permesso nelle vie e nelle piazze a condizione però che a farvi fuoco si usi legna o altra materia che non spanda fumo.

Art. 42

E' vietato passare nei viali con vetture, carri, carretti, carriole, e biciclette, o con bestie da tiro, da soma o da pascolo. E' pure vietato occupare con depositi di materiale qualsiasi i viali stessi senza il permesso dell'Autorità Comunale.

Art. 43

Non si potrà passare sotto i portici né con faldelli voluminosi, né con le secchie di latte, né con carri o carretti e bene a mano, né con velocipedi.

Art. 44

Nessuno può transitare per l'abitato della Città con falce, scure ed altro strumento tagliente o di punta se non in modo da non poter ferire i passanti; le falci fienai e dovranno sempre essere smontate.

Art. 45

E' proibito accendere mine, razzi qualsiasi (comprese le cosiddette fusette e castagnette), di sparare con fucile, pistola, rivoltella ed altra arma da fuoco nelle vie, nelle piazze, sotto i portici e dovunque nell'interno della Città e delle borgate senza il preventivo permesso dell'autorità locale di P.S. e mediante le cautele delle medesime prescritte.

Art. 46

Nelle vie, nelle piazze, sotto i portici ed in qualunque altro sito pubblico è proibito ballare senza il preventivo permesso dell'autorità di P.S.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ATTINENTI AI PUBBLICI ESERCIZI

Art. 47

Nei pubblici esercizi dovranno scrupolosamente osservarsi le norme di igiene, eppure gli stessi devono essere tenuti con pulizia e decoro con speciale riferimento ai negozi di commestibili, di vendita di latte, pasticceria, ecc.

Art.48

Le norme di igiene e di decoro devono essere rigorosamente osservate da personale addetto agli esercizi stessi.

Art. 49

I locali nei quali si tengano, conservino e preparino cibi, bevande e simili devono avere le aperture esterne munite di mezzi di protezione, contro le mosche, conformi alle prescrizioni regolamentari. Ugualmente protetti contro le mosche e con mezzi conformi alle prescrizioni stesse devono essere protetti i cibi in genere e le vivande preparate che si espongono in mostra.

Art. 50

Negli spazi di commestibili devono essere esposti cartelli indicanti i prezzi di vendita per ciascun genere alimentare.

Art. 51

Per le disposizioni generali e speciali riguardanti la raccolta, asportazione e il deposito di immondizie, di materie putrescibili si richiamano le speciali disposizioni che regolano la materia.

Art. 52

Per quanto concerne l'orario d'apertura e chiusura dei pubblici esercizi gli interessati dovranno osservare le norme impartite dalle competenti autorità governative.

Art. 53

Valga lo stesso per eventuali deroghe all'orario normale per cause dovute ad esigenze particolari.

Art. 54

Le bilance, le stadere, i pesi e le misure devono tenersi sempre puliti ed in posti accessibili ai compratori.

Art. 55

La vendita del pesce fresco è permessa a chiunque ne sia autorizzato, ma non può farsi che nei posti determinati dall'ufficio municipale. Il pesce deve tenersi in recipienti puliti, ovvero sopra banchi o tavoli di marmo o coperti di lamiera zincata, dove sia facile il lavaggio e lo scolo dell'acqua.

Art.56

Nello smercio del pesce e degli altri commestibili impregnati di acqua, si devono usare bilance adatte per lo scolo del liquido.

Art. 57

I venditori di commestibili non possono, sotto alcun pretesto, rifiutarsi di vendere i generi di cui sono provvisti al prezzo di tariffa o di listino.

Art. 58

I venditori di generi di prima necessità (pane, pasta, ecc.) hanno l'obbligo di tenere i rispettivi negozi costantemente provvisti in quantità sufficiente ai bisogni dei consumatori locali.

Art. 59

Il pane deve essere confezionato in conformità delle vigenti norme. La vendita deve essere fatta a peso.

Art. 60

E' fatto obbligo agli esercenti di proibire ai compratori di toccare i generi alimentari posti in vendita.

Art. 61

E' fatto divieto di adoperare carta stampata, usata o comunque non rispondente alle norme di igiene per avvolgere i generi alimentari. Agli effetti del peso, la carta non potrà essere commutata in misura eccedente il 5% di quello della merce.

Art. 62

Per esercire forni adibiti alla cottura del pane per conto di privati diretti consumatori, gli esercenti devono farne domanda al Sindaco.

Art. 63

Per la disciplina dell'industria della macinazione dei cereali (esercizio dell'industria, classificazione degli impianti di macinazione, farine, licenze, controlli, ecc.) si richiamano le speciali norme che regolano la materia.

Art. 64

E' vietato ai mugnai di bagnare ed alterare in qualsiasi modo i cereali loro affidati e le farine relative. E' fatto obbligo, altresì, di proteggere detti generi dall'umidità.

Art. 65

I mugnai dovranno tenere ben separati i cereali e le farine dai vari proprietari.

Art.66

Nei mulini, le stadere e le misure legali devono essere tenute a disposizione dei clienti per il controllo del peso dei generi da macinare o macinati.

Art. 67

Le carni macellate fresche devono essere contraddistinte, oltre che dal prescritto bollo sanitario, da un altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono.

Art. 68

Le carni poste in vendita devono tenersi nell'interno del negozio sospese a ganci in modo che stiano aderenti alle pareti e che riescano facilmente visibili ad ogni compratore. Esse non possono mai tenersi sospese alle porte delle botteghe o lungo i muri esterni delle medesime. E' altresì vietata la vendita delle carni fuori dei negozi ed in forma ambulante.

Art. 69

Nello stesso spaccio non si possono vendere che le carni di una data specie di animale. Qualora, però, esigenze particolari lo reclamino, il Sindaco potrà concedere permessi speciali per la vendita cumulativa delle carni appartenenti alle diverse specie di animali, escluse le equine, che devono sempre essere vendute in spacci a parte.

Art. 70

Le carni congelate devono essere normalmente vendute in speciali e distinti da quelli in cui si vendono le carni fresche.

Art. 71

Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e di quelle congelate devono essere contraddistinte con insegne o tabelle (esterne ed interne) ben visibili.

TITOLO IV

PRESCRIZIONI ATTINENTI ALLA NETTEZZA URBANA E DEL PUBBLICO DECORO

Art. 72

Salve le disposizioni generali e speciali previste dalle vigenti leggi sanitarie ed in particolare del regolamento comunale d'igiene, si prescrive quanto appreso:

Art. 73

E' vietato di ingombrare o comunque di insudiciare il suolo pubblico e trasportare materiali di facile dispersione senza l'uso di adeguati mezzi.

Art. 74

I proprietari o locatori devono provvedere alla accurata pulizia dei cortili interni delle case; allo sgombero dei dispositivi di immondizia ed allo spurgo dei pozzi neri.
I proprietari di case e coloro che affittano botteghe al piano terreno, anche se elevati dal suolo, sono solidamente tenuti ad innaffiare ed a tenere costantemente puliti il tratto di marciapiede o di portico fronteggiante le rispettive case e botteghe.

Art. 75

E vietato distendere ed esporre biancheria o panni in genere fuori dalle finestre, balconi, ecc. prospicienti alle pubbliche strade o piazze.

Art. 76

E' vietato altresì battere o pulire panni ed oggetti dalle finestre, terrazze, ecc. prospicienti alle strade o piazze.

Art. 77

Il materiale proveniente da scavo o da demolizione non può essere lasciato sulle pubbliche strade, vie o piazze, ma deve essere trasportato in modo da produrre il minor polverio, nei luoghi determinati dalle autorità comunali o su accordi con essa.

Art. 78

I venditori di frutta, di verdura o di altri commestibili con banchi o carretti sono obbligati a tenere sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti i rifiuti.

Art. 79

E' vietato di smuovere o guastare in alcun modo il selciato del suolo pubblico. E' vietato altresì di danneggiare ed insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere ed altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato.

Art. 80

E' vietato danneggiare in qualsiasi modo gli alberi, i sedili, le aiuole e i viali pubblici.

Nei giardini e viali pubblici è vietato:

- 1) cogliere fiori o rovinare piante;
- 2) danneggiare sedili o sdraiarsi sopra;
- 3) calpestare luoghi erbosi;
- 4) introdurre vetture, veicoli, animali eccetto i cani.

Art. 81

Tutti i proprietari di case e negozi prospicienti alle pubbliche vie e piazze sono obbligati a mantenere decorosamente e decentemente le pareti esterne, le interne, le serrande, le tende o simili.

Art. 82

Tutti i pubblici esercizi, gli alberghi, le osterie e simili dovranno avere, in luogo opportuno, almeno un orinatoio. Nell'interno dell'abitato del capoluogo è vietato orinare fuori dagli orinatoi.

Art. 83

Quando l'autorità comunale lo reputi opportuno, i proprietari delle case dovranno, nel termine da stabilirsi con apposito avviso, tinteggiare in bianco o altro colore i muri, sia esternamente verso le strade, vie piazze pubbliche, come sotto i portici, sotto i porticati o portoni e su per le scale. In caso di inadempienza il lavoro sarà eseguito d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti. La relativa nota sarà liquidata con le modalità di cui all'art. 55 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383.

TITOLO V

PRESCRIZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DEI MESTIERI RUMOROSI ED ALTRIMENTI INCOMODI

Art. 84

Sono considerati esercizi rumorosi o incomodi: il mestiere di caldaiaio, del lattoniere, del fabbro, del materassaio, del falegname e simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri o le industrie che, per l'azione di macchine, di motori o per l'uso continuo di strumenti manuali recano molestia al vicinato.

Art. 85

L'orario di esercizio dei suddetti mestieri è fissato come segue:
dalle ore 7 alle 21 dal 1 novembre al 30 aprile
dalle ore 6 alle 22 dal 1 maggio al 30 ottobre

Art. 86

Il Sindaco rilascia preventiva licenza a coloro che intendono impiantare industrie rumorose. A tal proposito può richiedere tutti i necessari chiarimenti e far compiere da apposita commissione, ove lo ritenga opportuno, i rilievi intesi ad accertare la compatibilità o meno dell'esercizio con il rispetto dovuto alla pubblica quiete.

Art. 87

La commissione di cui all'articolo precedente tenuto conto della intensità e della continuità dei rumori prodotti dalla mano dell'uomo o dai mezzi meccanici di qualsiasi forza e specie, potrà proporre altre limitazioni all'esercizio oltre quelle fissate come sopra.

Art. 88

Il Sindaco potrà subordinare la concessione all'osservanza di particolari obblighi, la cui infrazione potrebbe importare la revoca della licenza.

Art. 89

Il limite di tolleranza della rumorosità sarà determinato in relazione alla zona ove sorge l'impianto.

TITOLO VI

DELLE INDUSTRIE INSALUBRI O PERICOLOSE

Art. 90

Le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri sono indicate in un elenco diviso in due classi approvato poi D.M. 12 luglio 1912 e 26 febbraio 1927.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa quante volte l'industria che esercita provi che per l'introduzione di nuovi metodi e speciali cautele; il suo esercizio non reca danno alla salute pubblica. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopraindicato elenco, deve prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione e subordinarla a determinate cautele.

Art. 91 (art. 674 c.p.)

Quando vapore gas ed altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo se si assicura della loro esecuzione ed efficienza. Nei casi di inadempienza il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini di legge.

Art. 92

Nessuno può impiantare ed esercitare industrie insalubri senza uno speciale permesso dell'autorità municipale, osservata la legge di P.S. Le domande di permesso devono contenere l'indicazione e la definizione del luogo dove si vogliono attivare gli stabilimenti ed i depositi; la indicazione precisa di ciò che si vuole eseguire, nel modo della quantità approssimativa dei prodotti e delle sostanze che si vogliono adoperare e delle cautele che si intende di attuare a garanzia della pubblica incolumità.

Art. 93

Il Sindaco dispone a spese del richiedente tutte le ispezioni tecniche e verificazioni necessarie per accertarsi che gli stabilimenti ed i depositi non arrechino danno, incomodo o pericolo, sentiti anche ove occorra, gli uffici sanitari e tecnici competenti.

Art. 94

Qualora trattasi di stabilimento o deposito appartenente alla prima categoria, il Sindaco pubblica, per non meno di 15 giorni, la domanda degli interessati per le eventuali opposizioni di terzi. Decorso tale termine ed esaminate le eventuali opposizioni presentate, la giunta municipale delibera sulla richiesta autorizzazione e provoca, ove necessario, la decisione della superiore autorità amministrativa.

La deliberazione che accorda o nega le licenze viene notificata anche agli eventuali oppositori per eventuali reclami al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario e se occorre, l'ufficio del genio civili, in conformità di quanto dispone la legge di P.S.

Art. 95

Nelle licenze per la istituzione degli stabilimenti o dei depositi sono indicate le condizioni e le cautele cui l'autorità comunale intende vincolare la concessione.

L'autorità comunale può ordinare visite e ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni e per stabilirne altre, ove se ne presenti il bisogno.

Art. 96

Le licenze sono trasmissibili purché non si oppongano le leggi vigenti e ne sia fatta in ogni caso denuncia documentata al comune.

Art.97

Per gli stabilimenti a depositi già esistenti all'atto della entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco, eseguiti i necessari accertamenti, potrà essere soggetta la continuazione dell'esercizio a speciali condizioni nell'interesse della pubblica sicurezza o dell'igiene, e potrà anche procedere, ove occorra, alla loro soppressione, in conformità delle leggi vigenti.

Art.98

La tabella degli stabilimenti e depositi permessi in relazione alle precedenti disposizioni fa parte integrante del presente regolamento e verrà con esso pubblicato a norma di legge.

Art. 99

Indipendentemente da quanto è previsto nei precedenti articoli, l'istituzione di stabilimenti o depositi, soggetti a speciali cautele o condizioni, sarà però sempre regolata dall'articolo 46 e seguenti del T.U. della legge di P.S. 18/6/1931, N°773 e 81 e seguenti del regolamento 6/5/1940, N°635 per l'esecuzione della legge di P.S., nonché dei decreti ministeriali 31 luglio 1934 pubblicato sulla gazzetta ufficiale N° 228 del 1934 e 12 maggio 1937 pubblicato sulla gazzetta ufficiale N° 145 del 1937, riguardanti le norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali.

TITOLO VII

PRESCRIZIONI CIRCA I COMMERCianti AMBULANTI, FIERE , FESTE, MERCATI

Art. 100

I commercianti ambulanti, cioè coloro che vendono a domicilio dei compratori ovvero su aree pubbliche (purché la vendita non si effettui su mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercati al minuto coperti, ovvero di chioschi, baracche e simili, fissate stabilmente al suolo) non possono esercitare il loro commercio. Nell'ambito del territorio comunale, senza la concessione della speciale licenza del Sindaco. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia di rilascio di tale licenza si richiamano le norme della legge 5 febbraio 1934 N° 327.

Art. 101

Detta licenza deve essere esibita a richiesta dagli agenti della forza pubblica.

Art. 102

E' fatto divieto ai venditori ambulanti di esercitare in modo vessatorio o comunque molesto la propria attività.

Art.103

L'occupazione del suolo pubblico da parte dei commercianti ambulanti è subordinata al permesso del Sindaco e dal pagamento della tassa relativa.

Art. 104

Devono essere autorizzati del pari gli impianti di baracche, giostre ecc. aventi scopo di pubblico svago.

Art. 105

Nelle località dove hanno luogo fiere, feste, mercati, al fine di congestionare il traffico al possibile, è vietato di aggirarsi con oggetti ingombranti e di transitare con veicoli ed animali, ove ciò non sia reso necessario dalle esigenze contingenti.

Art. 106

I venditori saranno anche tenuti ad uniformarsi a quelli ulteriori ordini ed all'osservanza di quelle maggiori che dagli agenti di polizia urbana fossero verbalmente impartiti sia per i luoghi ed i modi di esporre la merce, sia per lasciare libero il pubblico passaggio e per qualsiasi altro motivo.

TITOLO VIII

OCCOPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 107

Nell'ambito del comune è severamente vietata qualunque occupazione di strade, vie o piazze pubbliche, salvo il permesso dell'autorità locale e col pagamento della relativa tassa. Tale proibizione si estende anche:

- A) alle vetrine, le quali non devono sporgere oltre la grossezza dei rispettivi muri;
- B) al collocamento, anche temporaneo, di sedie, tavoli, banchi, ecc. davanti alle porte, alle botteghe da caffè ed altri esercizi pubblici, ogni volta l'ampiezza del luogo non lo comporti;
- C) a qualunque occupazione, anche temporanea con cesti o banchi contenenti frutta, dolci ecc., per il relativo smercio;
- D) all'innalzamento di baracche anche provvisorie;
- E) al collocamento di fornelli portatili per cuocere vivande;
- F) alla esecuzione di qualunque lavoro, tanto di uso domestico come per l'esercizio di qualsivoglia industria o mestiere;
- G) alla spaccatura della legna.

TITOLO IX

CONTRAVVENZIONI E PENALITA'

Art. 108

Entro il perimetro urbano la circolazione sulle strade ed aree pubbliche è regolata dalle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con R. 8/12/1933 N° 1740 e dal regolamento speciale eventualmente adottato.

Art. 109

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, quando la legge non dispone altrimenti, sono punite in conformità delle norme contenute negli art. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3-3-1934n. 383 e art. 9 della legge 9 giugno 1947 n. 530

Art.110

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario.

La misura della somma, è determinata, in via generale, con ordinanza della giunta municipale, la quale può anche stabilire per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione. L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi ed al comune.

Art. 111

Salva l'applicazione dell'art. 55 predetto dal T.U. della legge comunale e provinciale, il Sindaco, qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danno al comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di obiezione alla condizione che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuoso tale termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, il Sindaco, può ordinare l'esecuzione degli accorrenti lavori a spese del contravventore.

Art. 112

Il presente regolamento andrà in vigore dopo la pubblicazione di cui all'art.21 della legge 8 giugno 1947, n. 530, dopo di che cesserà, in conseguenza, di aver vigore in qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare regolamento sarà continuamente affisso nella sala di questo ufficio comunale.

OMISSIS

Art. 1

I commercianti ortofrutticoli e gli ortolani potranno accedere all'area loro assegnata in piazza Garibaldi, nel mercato del venerdì, per la sistemazione della merce, nell'ora che ritengono più opportuna, evitando nei limiti del possibile, di fare rumori di alcun genere.

E' fatto altresì assoluto divieto agli estranei di accedere a tale area prima dell'apertura del mercato stesso.

Art. 2

I commercianti e gli ortolani che durante i mercati esporranno la loro merce fuori dalle aree anzidette, saranno soggetti Alle sanzioni previste dal successivo art. 4

Art.3

I commercianti all'ingrosso possono iniziare la vendita mezz'ora prima dell'ora stabilita esclusivamente per il rifornimento dei dettaglianti del mercato, pur rimanendo fermo l'orario di vendita al pubblico.

Art.4

Le infrazioni alle disposizioni sopra indicate sono punite con una ammenda di L. 1000, elevabile in caso di recidiva o di particolare gravità, sino a L. 5000, ai sensi di legge.

Delibera n. 42 approvata dalla G.P.A. con n. 30518-I-7D-6/I/49 del 9-3-1966 f/to il Prefetto DE BONIS.